


Firenze, 12 ottobre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla proposta di legge statutaria n. 1

Sj **Emendamento n. 1** (modificativo dell'articolo 14 dello Statuto)

Prima dell'articolo 1 della proposta di legge statutaria n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 01

(Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.

2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età."

Sj **Emendamento n. 2** (soppressivo dell'articolo 2 della proposta di legge statutaria n. 1)

L'articolo 2 della proposta di legge statutaria n. 1 è soppresso.

Sj **Emendamento n. 3** (soppressivo dell'articolo 3 della proposta di legge statutaria n. 1)

L'articolo 3 della proposta di legge statutaria n. 1 è soppresso.

Coord. Fornelli **Emendamento n. 4** (modifiche al preambolo)

I punti terzo e quarto dei "Visto" del preambolo alla proposta di legge statutaria n. 1 sono soppressi.

Coord.
Fonelle

Emendamento n. 5 (ulteriori modifiche al preambolo)

I punti 1, 2 e 3 del "Considerato" del preambolo alla proposta di legge statutaria n. 1 sono soppressi.

Coord.
Fonelle

Emendamento n. 6 (integrazioni al preambolo)

Dopo il punto 9 del "Considerato" del preambolo della proposta di legge statutaria n. 1 è inserito il seguente:

"9 bis. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il presidente nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula."

Coord.
Fonelle

Emendamento n. 7 (ulteriore adeguamento del preambolo)

Il punto 10 del "Considerato" del preambolo alla proposta di legge statutaria n. 1 è soppresso.

Coord.
Fonelle


Emendamento n. 8 (Emendamento al titolo)

Nel titolo della proposta di legge statutaria n. 1, le parole: "e di composizione della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "e di composizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".


RELAZIONE

Con questi emendamenti alla Pdl statutaria 1 viene soppresso l'articolo 2 sulla modifica del numero dei componenti la Giunta regionale di cui all'articolo 35 dello Statuto, e i relativi punti del preambolo nonché la previsione di cui all'articolo 3 sull'entrata in vigore anticipata della legge. Viene poi reintrodotta nell'Ufficio di presidenza del Consiglio la figura dei questori (già previsti dallo Statuto fino alla fine della IX legislatura), consiglieri segretari con il compito di coadiuvare il presidente nell'applicazione del regolamento e nell'assicurare la regolarità dello svolgimento dei lavori di assemblea. Anche per la loro elezione si prevede il voto limitato ad un solo nominativo, onde garantire alle minoranze la possibilità di eleggere un segretario questore.


I Consiglieri



VINCENZO CECCARELLI



MASSIMILIANO RESCINI



ANNA PARIS

Firenze, 12 ottobre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: subemendamenti all'emendamento n. 3 del 10 novembre 2020 (n. prot. 14327/2.5) della Giunta regionale alla Pdl statutaria n.1.

SI **Subemendamento n. 1**

Al comma 1 dell'articolo 34 bis dello Statuto, per come formulato nell'emendamento n. 3 della Giunta regionale del 10 novembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "fino a due sottosegretari" sono sostituite dalle seguenti: "un sottosegretario";
- le parole: "anche scelti" sono sostituite dalla seguente: "scelto";
- la parola: "partecipano" è sostituita dalla seguente: "partecipa";
- alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", senza diritto di voto".

Coord. Formale **Subemendamento n. 2**

La Rubrica dell'articolo 34 bis dello Statuto, per come formulata nell'emendamento n. 3 della Giunta regionale del 10 novembre 2020, è sostituita dalla seguente: "Sottosegretario alla presidenza".

SI **Subemendamento n. 3**

Al comma 2 dell'articolo 34 bis dello Statuto, per come formulato nell'emendamento n. 3 della Giunta regionale del 10 novembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "i sottosegretari coadiuvano" sono sostituite dalle seguenti: "il sottosegretario coadiuva";
- le parole: "e in particolare: a) partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto; b) può essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni ed ha facoltà di

riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: ", in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il Consiglio e la Giunta regionale per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti".

8 **Subemendamento n. 4**

Il comma 3 dell'articolo 34 bis dello Statuto, per come formulato nell'emendamento n. 3 della Giunta regionale del 10 novembre 2020, è soppresso.

Relazione

I subemendamenti all'emendamento n. 3 della Giunta regionale intendono introdurre la possibilità per il Presidente di nominare un solo sottosegretario alla presidenza, in ogni caso scelto nell'ambito dei consiglieri regionali.



VINCENZO CECCARELLI



MASSIMILIANO PESCHINI



ANNA PARIS



Firenze, 12 ottobre 2021

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

TESTO SOSTITUTIVO EME. 15077/2.05

Proposta di Sub-Emendamento

Oggetto: SUB-EMENDAMENTO AGLI “emendamenti alla proposta di legge n. 32 del 26/10/2020. Proposta di legge statutaria – Modifica e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione della Giunta regionale”

Sub-Emendamento n. 1 – in riferimento all'emendamento n. 3 “Modifiche all'articolo 1 della pdl statutaria n. 32/2020”, proponente Pres. Eugenio Giani (prot. n. 14327/2.5 del 10.11.2020)

Si modifica in parte l'emendamento n. 3 della Giunta regionale come segue:

1. Al comma 1 dell'art. 34 bis le parole: “*fino a due sottosegretari*” sono **SOSTITUITE** dalle seguenti: “*un sottosegretario*” e viene **CASSATA** la parola “anche”.

Con queste modifiche, la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 34 bis è la seguente:

“Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla Presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte:”

2. Al comma 2 dell'art. 34 bis, il punto c) viene modificato come segue:

c) può essere delegato a rispondere alle interrogazioni rivolte al Presidente dinanzi al Consiglio regionale e a rappresentare la Giunta regionale, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.

3. Al comma 3 dell'art. 34 bis, le parole “*ai sottosegretari*” sono **SOSTITUITE** con le parole “*Al Sottosegretario*” e le parole “*sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali*” sono **SOSTITUITE** con le seguenti parole “**non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle funzioni.**”



Relazione

In un momento di crisi come quello che attualmente sta vivendo la nostra Nazione, riteniamo fortemente impraticabile la strada che porti alla nomina di un soggetto esterno al Consiglio regionale, al quale riconoscere un'indennità pari a quella di un eletto nella suddetta assise. Riteniamo inoltre che tra le funzioni di rappresentanza del Sottosegretario vi possa essere quella di rappresentare la Giunta e il Presidente – previa delega del Presidente stesso – nelle diverse sedi istituzionali, ma non vi possa essere quella di sostituire gli assessori regionali – a differenza invece del Presidente – nell'esercizio della risposta alle interrogazioni dei consiglieri regionali.

Cons. Francesco Torselli

Cons. Vittorio Fantozzi

Cons. Gabriele Veneri

Proposta di legge n. 32 del 26 ottobre 2020

Proposta di legge statutaria - Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione della Giunta regionale.

Emendamenti

Emendamento n. 1 – Modifiche al punto 8 del preambolo della pdl statutaria n. 32/2020

1. Al punto 8 del preambolo le parole “del sottosegretario“ sono sostituite dalle parole “dei sottosegretari” e le parole “quale coadiutore” sono sostituite dalle parole “quali coadiutori”.

Emendamento n. 2 – Modifiche al punto 9 del preambolo della pdl statutaria n. 32/2020

2. Al punto 9 del preambolo le parole “una figura che garantisca“ sono sostituite dalle parole “figure che garantiscano“;

Emendamento n. 3 – Modifiche all’articolo 1 della pdl statutaria n. 32/2020

3. Il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. A seguire l’articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis Sottosegretari alla presidenza

1. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari alla presidenza, anche scelti fra i consiglieri regionali, che partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.

2. I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e in particolare:

a) partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto;

b) possono essere incaricati dal Presidente di seguire specifiche questioni ed hanno facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;

c) possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale e a rappresentare la Giunta regionale, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.

3. Ai Sottosegretari sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali.



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
ITALIA VIVA



Firenze, 12 ottobre 2021

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: TESTO SOSTITUTIVO Proposta di Emendamenti alla PDL Statutaria n. 1 – Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione della Giunta regionale.

Emendamento n. 1 – Introduzione dell'articolo 2 bis della PDL Statutaria n. 1

Dopo l'articolo 2 della PDL Statutaria n. 1 è inserito il seguente:

Art. 2 bis

Introduzione dell'articolo 35 bis dello Statuto

1. Dopo l'articolo 35 dello Statuto è inserito il seguente:

“Art. 35 bis Rappresentanza di genere

1. La giunta regionale, comprese eventuali figure nominate come sottosegretari alla presidenza, deve essere composta in modo tale che ciascun genere sia rappresentato in misura pari alla metà dei componenti.

2. Nel caso in cui la composizione della giunta, comprensiva delle eventuali figure dei sottosegretari alla presidenza, sia di numero dispari, il numero dei membri del genere più rappresentato non può superare di più di un'unità quello del genere meno rappresentato.”

RELAZIONE

Con il presente emendamento si interviene aggiungendo uno specifico articolo all'interno dello Statuto sulla rappresentanza di genere al fine di garantire il principio della parità di genere quale principio cardine della Regione Toscana e priorità assoluta da compiere e assolvere.

Emendamento n. 2 – Introduzione punto 9 bis del preambolo della PDL Statutaria n. 1

Dopo il punto 9, del Preambolo, della PDL Statutaria n. 1 è inserito il seguente:

“9 bis. Si prevede il rispetto della rappresentanza di genere come principio cardine nella composizione della giunta regionale, comprese eventuali altre figure nominate come Sottosegretari alla presidenza.”

RELAZIONE

Con il presente emendamento alla luce dell'introduzione dell'articolo 2 bis alla PDL Statutaria n. 1 diviene necessario intervenire anche nel preambolo per legittimare l'integrazione effettuata che richiede il rispetto della parità di genere.

Sub Emendamento n.3 all'emendamento n. 3 della Giunta regionale (n. protocollo 14327/2.5 del 10 novembre 2020) – Modifiche all'articolo 1 della pdl statutaria n. 32/2020 – **RITIRATO**

Il comma 1 dell'articolo 1, così come sostituito dall'emendamento n. 3 della Giunta regionale, è sostituito dal seguente:

1. A seguire l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis Sottosegretari alla presidenza

1. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari alla presidenza, anche scelti fra i consiglieri regionali, che partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.

2. I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e in particolare:

a) partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto;

b) possono essere incaricati dal Presidente di seguire specifiche questioni ed hanno facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;

c) possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale e a rappresentare la Giunta regionale, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.

3. Ai Sottosegretari sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali.

4. Ai sottosegretari alla presidenza si applica la disciplina di cui all'art. 27 della Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51, in materia di incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.”

RELAZIONE

Con il presente emendamento si interviene prevedendo che la figura del sottosegretario alla presidenza sia una figura esterna al Consiglio regionale affinché ci sia una effettiva separazione dei poteri governativi da quelli di indirizzo politico.

Emendamento n. 4 - Introduzione dell'articolo 2 ter della PDL Statutaria n. 1 **SOSTITUITO**

Dopo l'articolo 2 bis della PDL Statutaria n. 1 è inserito il seguente:

Art. 2 ter
Introduzione dell'articolo 35 ter dello Statuto

1. Dopo l'articolo 35 bis dello Statuto è inserito il seguente:

“Art. 35 ter Incompatibilità fra le cariche di assessore e sottosegretario alla presidenza e quella di consigliere


1. Le cariche di assessore e sottosegretario alla presidenza sono incompatibili con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore e sottosegretario alla presidenza comporta la decadenza dalla carica di consigliere.”

RELAZIONE

Con il presente emendamento si interviene prevedendo che la figura del sottosegretario alla presidenza sia una figura esterna al Consiglio regionale come per gli assessori, affinché ci sia una effettiva separazione dei poteri governativi da quelli di indirizzo politico.

I Consiglieri

STEFANO SCAMPORINI 
PAULO B. SQUANCIA 